

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO DEL SERVIZIO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

ART. 1: ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E CODICE DEONTOLOGICO

Colui che accetta la nomina di arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio di Brescia, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento del Servizio di Arbitrato e secondo il presente Codice Deontologico, che si applicano anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento arbitrale.

ART. 2: COMPETENZA E DISPONIBILITA'

L'arbitro, quando perviene la nomina, è tenuto ad accettarla unicamente quando è certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione e dalla materia oggetto del contendere. Se accetta l'incarico, è tenuto a dedicare all'arbitrato tutto il tempo e l'attenzione necessari, senza trascurare alcun aspetto del procedimento arbitrale. Nel caso in cui, per sopraggiunti motivi personali, non fosse più in grado di seguire con la dovuta sollecitudine l'arbitrato, è tenuto a comunicarlo alla Segreteria del Servizio di Arbitrato ed al Consiglio Arbitrale.

ART. 3: IMPARZIALITA'

L'imparzialità è elemento indispensabile allo svolgimento delle funzioni di arbitro, dal momento dell'accettazione dell'incarico sino alla conclusione dell'intero procedimento. L'arbitro è tenuto, nell'accettare l'incarico, a rilasciare apposita dichiarazione scritta, con cui garantisce l'imparzialità e l'indipendenza della propria funzione di arbitro, da svolgersi nell'interesse di tutte le parti in lite.

Nella medesima dichiarazione, l'arbitro è tenuto a dichiarare qualsiasi fatto, circostanza o rapporto che possano inficiare la sua indipendenza ed imparzialità

La dichiarazione viene valutata preventivamente dal Consiglio Arbitrale che, inoltre, è competente anche a valutare fatti, circostanze o rapporti che, emersi successivamente all'accettazione dell'incarico, avrebbero dovuto essere riportati nella dichiarazione d'indipendenza. In tale ipotesi il Consiglio Arbitrale può valutare la sostituzione d'ufficio dell'arbitro nel corso del procedimento.

L'arbitro deve salvaguardare la propria imparzialità ed indipendenza da qualunque pressione esterna, diretta ed indiretta, in qualunque fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 4: SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve gestire il procedimento arbitrale in modo da garantirne il completo ed esauriente svolgimento, deve consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e rispetto del principio del contraddittorio.

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori.

Nel caso in cui ciò avvenga, l'arbitro è tenuto a comunicarlo alla Segreteria del Servizio, ovvero agli altri arbitri, affinché la medesima comunicazione sia estesa alle altre parti.

Nel corso dell'arbitrato, mai l'arbitro deve far intendere alle parti od ai loro difensori di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 5: CONCILIAZIONE

L'arbitro, se ve ne siano i presupposti, agevola le parti nel ricorso alla soluzione conciliativa o transattiva della loro controversia.

Se ne abbia i requisiti, può svolgere il ruolo di conciliatore, purché l'attività svolta sino a quel momento non gli abbia fatto esprimere giudizi nel merito della controversia.

ART.6: LODO

L'arbitro deve svolgere il proprio incarico con sollecitudine, nei tempi previsti dal Regolamento Arbitrale o disposti dal Consiglio Arbitrale o dalla Segreteria del Servizio, ove previsto.

Qualunque atteggiamento dilatorio od inerte viene valutato dal Consiglio Arbitrale per l'eventuale sostituzione d'ufficio anche in corso di procedimento.

ART. 7: SPESE

L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario od alle spese.

L'onorario è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo il Tariffario in vigore al momento del deposito della domanda, che si intende accettato dall'arbitro con l'accettazione dell'incarico.

ART. 8: DOVERI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO ARBITRI CAMERALE

Ciascun arbitro camerale ha il dovere di conoscere ed applicare il Regolamento Arbitrale ed il Codice Deontologico e di attenersi alle Norme di comportamento in esso contenute.

L'arbitro è tenuto ad un costante aggiornamento sulla materia, anche attraverso la partecipazione alle iniziative specificamente organizzate dalla Camera per i propri arbitri.

L'arbitro deve mantenere un comportamento leale nei confronti dell'ente camerale e non utilizzare la propria iscrizione presso l'elenco degli arbitri camerale ai propri esclusivi fini personali.

L'arbitro non gestisce arbitrati ad hoc in virtù del titolo di Arbitro camerale e, nel caso, informa le parti delle peculiarità dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato ad hoc, e le funzioni da lui ricoperte nello specifico arbitrato.

L'arbitro, formato secondo i parametri camerale ed ammesso all'iscrizione nell'elenco degli arbitri camerale, rispetta il proprio ruolo di Arbitro del Servizio di Arbitrato della camera di Commercio di Brescia ed evita qualsiasi uso improprio o promiscuo di tale titolo.

Il comportamento degli arbitri camerale è sottoposto, sotto il profilo deontologico e disciplinare, alla valutazione del Consiglio Arbitrale.

ART. 9: VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del Codice Deontologico, del Regolamento Arbitrale ovvero le disposizioni del Consiglio Arbitrale è sostituito, anche d'ufficio ed anche in corso di procedimento.

Il Consiglio Arbitrale, valutato il comportamento dell'arbitro, adotta all'unanimità i provvedimenti conseguenti sotto il profilo disciplinare che possono comportare l'esclusione dalla nomina in successivi procedimenti o la cancellazione dall'elenco degli arbitri.